

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1567/86 della Commissione, del 23 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1568/86 della Commissione, del 23 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1569/86 della Commissione, del 23 maggio 1986, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1501/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco	6
* Regolamento (CEE) n. 1570/86 della Commissione, del 23 maggio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 576/86 che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nei settori dei cereali e del riso sino alla fine della campagna 1985/86, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati	7
Regolamento (CEE) n. 1571/86 della Commissione, del 23 maggio 1986, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	8
Regolamento (CEE) n. 1572/86 della Commissione, del 23 maggio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/86 relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare	9
Regolamento (CEE) n. 1573/86 della Commissione, del 23 maggio 1986, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da certi organismi d'intervento e destinate ad essere esportate	11
Regolamento (CEE) n. 1574/86 della Commissione, del 23 maggio 1986, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	16
Regolamento (CEE) n. 1575/86 della Commissione, del 23 maggio 1986, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 838/86	22

- * **Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar** 27
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

86/188/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro** 28
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1489/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che deroga, a titolo temporaneo, a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico (GU n. L 130 del 16. 5. 1986)** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1567/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 720/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 maggio 1986 ;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 720/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1986, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	8,11	168,87
10.01 B II	Frumento duro	31,61	218,86 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	46,32	160,25 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	41,18	163,48
10.04	Avena	80,34	160,54
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	149,74 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	41,18	46,91 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	—	160,84 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	26,89	251,96
11.01 B	Farine di segala	80,38	238,89
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	62,83	353,07
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	26,24	269,32

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1568/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1986

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 maggio 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza dal Portogallo

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	3,83
10.01 B II	Frumento duro	0	4,27	4,27	9,20
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	9,29
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	5,36

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	6,82	6,82
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	5,09	5,09
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	16,54	16,54
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	12,36	12,36
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	14,40	14,40

REGOLAMENTO (CEE) N. 1569/86 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 1986****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1501/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1501/86 della Commissione, del 16 maggio 1986⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori originari del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 17,84 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1501/86 è sostituito dall'importo di 68,31 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 131 del 17. 5. 1986, pag. 38.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 576/86 che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nei settori dei cereali e del riso sino alla fine della campagna 1985/86, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 468/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del riso a seguito dell'adesione della Spagna⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 576/86 della Commissione⁽³⁾, è previsto un importo compensativo adesione per l'amido di riso; che l'importo previsto non tiene conto della restituzione alla produzione per le rotture di riso destinate alla produzione di amido; che è opportuno ridurre l'importo compensativo adesione

per l'amido di riso previsto, sottraendo l'importo della restituzione alla produzione per le rotture di riso destinate alla produzione di amido;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato C, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 576/86 l'importo compensativo adesione « 44,78 » per l'amido di riso della sottovoce tariffaria 11.08 A II e sostituito dall'importo « 8,44 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1571/86 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 1986****relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento tedesco, danese, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa :
 - 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1985,
 - 2 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1985,
 - 300 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1985,
 - 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1985.
2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.
3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 del 7 luglio 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1572/86 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/86 relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/86 della Commissione⁽⁴⁾ ha aperto un'asta per la consegna in aiuto alimentare di 20 000 t di frumento tenero al PAM in favore dell'Etiopia; che su domanda del beneficiario è

opportuno modificare alcune condizioni nell'allegato I di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I al regolamento (CEE) n. 1432/86 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 129 del 15. 5. 1986, pag. 30.

ALLEGATO**« ALLEGATO I**

1. **Programma di esecuzione :** 1985.
2. **Beneficiario :** Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Etiopia.
4. **Prodotto da mobilitare :** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 20 000 t.
6. **Numero di partite :** 1 (in 3 parti : A : 7 000 t ; B : 7 000 t ; C : 6 000 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto :** intervento.
9. **Caratteristiche della merce :**
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti, che corrisponde :
 - alle qualità fisiche minime richieste per il frumento tenero panificabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione (GU n. L 181 del 21. 7. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/84 (GU n. L 203 del 31. 7. 1984), e il cui tenore di umidità non supera il 14,5 % ;
 - alle esigenze tecnologiche definite dal regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione (GU n. L 201 del 22. 7. 1981).
10. **Condizionamento :** alla rinfusa, e
 - 315 000 sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g, di una capacità di 50 kg, 200 aghi e il filo necessario ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB ».
11. **Porto d'imbarco :**
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 17 giugno 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 1° al 31 agosto 1986.
17. **Importo della cauzione :** 10 ECU/t.

Note

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 1573/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1986

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da certi organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi;

considerando che occorre mettere in vendita tali carni a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 985/81⁽³⁾ e (CEE) n. 2824/85⁽⁴⁾ della Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁵⁾, dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello stato membro da cui l'organismo dipende, possa essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita dei prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che è necessario prevedere la costituzione di una cauzione di un importo sufficientemente elevato, al fine di garantire l'esportazione di tali carni;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati prezzi, l'esportazione di tali prezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine; che è opportuno altresì, per questa stessa ragione, rendere applicabile la nota 7 della parte 3^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1057/86 della Commissione, del 9 aprile 1986, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo, nonché taluni coefficienti e tassi

necessari per la loro applicazione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1390/86⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 48/86 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di una parte delle scorte di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese, tedesco, irlandese e del Regno Unito.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 2824/85.

2. Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

3. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. Una domanda d'acquisto concernente tagli di cui all'allegato I, punto b) 1 deve concernere anche altri tagli di cui all'allegato I, punto b).

2. Il quantitativo dei tagli di cui all'allegato I, punto b) 1 non può superare il 15 % del quantitativo totale dei tagli di cui all'allegato I, punto b), che è oggetto della domanda d'acquisto.

Articolo 3

L'importo della cauzione prevista all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 985/81 è fissato a:

— 460 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettere a) e b), 2, lettere a) e b), 3, lettere a) e b), 4, lettere a) e b) e 5, a) e b) dell'allegato I,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 98 del 12. 4. 1986, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 124 del 12. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1986, pag. 13.

— 360 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera c), 2, lettera c), 3, lettera c), 4, lettera c) e 5, lettera c) dell'allegato I.

Articolo 4

Per le carni di cui ai punti 1, lettera c), 2, lettera c), 3, lettera c), 4, lettera c) e 5, lettera c) dell'allegato I, venduti in virtù del presente regolamento:

— non sono concesse restituzioni all'esportazione,
— si applica la nota 7 di cui alla parte 3^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1057/86.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 48/86 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio de venta expresado en ECUS por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ —
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU
ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix de vente exprimés
en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkoop-
prijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Preço de venda expresso em ECUs por tonela-
da ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. DANMARK

a) Mørbrad med bimørbrad	7 000
b) 1. Filet med entrecôte og tyndsteg	2 325
2. Inderlår med kappe	2 325
Tykstegsfilet med kappe	2 325
Klump med kappe	2 325
Yderlår med lårtunge	2 325
c) Bryst og slag	625
Øvrigt kød af forfjerdinger	625
Skank og muskel sammen- hængende	625

2. FRANCE

a) Filet	7 000
b) 1. Faux filet	2 325
2. Tende de tranche	2 325
Tranche grasse	2 325
Rumsteak	2 325
Bavette	2 325
Entrecôte	2 325
Boule de gîte	2 325
Gîte à la noix	2 325
c) Caisse B	550
Jarret	625
Caisse C	550
Boule de macreuse	625
Caisse A	625

3. IRELAND

a) Filets	7 000
b) 1. Striploins	2 325
2. Insides	2 325
Outsides	2 325
Knuckles	2 325
Rumps	2 325
Cube rolls	2 325
c) Shins and shanks	625
Shanks	625
Shins	625
Plates and flanks	550
Forequarters	625
Flanks	625
Plates	625
Briskets	625

4. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

b) 1. Roastbeef	2 325
2. Oberschalen	2 325
Unterschalen	2 325
Kugeln	2 325
Hüften	2 325
Kniekehlfleisch	2 325
c) Dünning	550
Hesse	625

5. UNITED KINGDOM

a) Filets	7 000
b) 1. Striploins	2 325
2. Topsides	2 325
Silversides	2 325
Thick flanks	2 325
Rumps	2 325
Foreribs	2 325
c) Hindquarter skirts	550
Shins and shanks	625
Clod and sticking	625
Ponies	625
Pony parts	625
Striploin flank-edge	550
Thin flanks	550
Forequarter flanks	550
Briskets	550

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ I tilfælde, hvor varerne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽¹⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (1) No caso de os produtos estarem armazenados for a do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.
- (2) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (2) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 2173/79.
-

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II —
ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως —
Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indi-
rizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Direcções dos
organismos de intervenção**

- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- FRANCE :** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 538 84 00, télex 26 06 43
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773, Telex : 04 11 56
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1986

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1016/86⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁶⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁷⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁸⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁹⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal

presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 26 maggio 1986 al 4 luglio 1986 si procede alla vendita di circa:

- 600 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1984;
- 200 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1984.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Durante il periodo dal 26 maggio 1986 al 4 luglio 1986 si procede alla vendita di circa:

- 800 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1985;
- 3 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1985;
- 300 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1985;
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1985.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato II.

3. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio de venta expresado en ECUS por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ —
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU
ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix de vente exprimés
en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkoop-
prijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Preço de venda expresso em ECUs por tonela-
da ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. IRELAND		<i>Steers</i>
Forequarters (excluding cube rolls)		2 450
Plates and flanks		1 700
Thin flanks		1 600
Plates		1 700
Shanks		2 400
2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	<i>Bullen A / Kategorie A</i>	<i>Ochsen A / Kategorie C</i>
Filet	9 000	—
Oberschalen	3 700	3 600
Unterschalen	3 600	3 500
Hüften	3 100	3 000
Kniekehlfleisch	2 600	2 500

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽¹⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

⁽²⁾ Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

⁽²⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

⁽²⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

⁽²⁾ Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

⁽²⁾ These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

⁽²⁾ Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

⁽²⁾ Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

⁽²⁾ Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

⁽²⁾ Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 2173/79.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II
— ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Precio de venta expresado en ECUS por tonelada ⁽¹⁾⁽²⁾ — Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾⁽²⁾ — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾⁽²⁾ — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾⁽²⁾ — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾⁽²⁾ — Verkoop-prijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾⁽²⁾ — Preço de venda expresso em ECUs por tonelada ⁽¹⁾⁽²⁾

1. DANMARK	Ungtyre 1. kvalitet / Kategori A	Stude 1. kvalitet / Kategori C
Mørbrad med bimørbrad	9 600	9 300
Filet med entrecôte og tyndsteg	5 550	5 400
Inderlår med kappe	4 215	4 100
Tykstegsfilet med kappe	3 225	3 100
Klump med kappe	3 195	3 100
Yderlår med lårtunge	3 340	3 300
Skank og muskel sammenhængende	2 500	2 300
Øvrigt kød af forfjerdinger	3 000	2 700
Bryst og slag	2 200	1 800

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽¹⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

⁽²⁾ Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

⁽²⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

⁽²⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

⁽²⁾ Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

⁽²⁾ These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

⁽²⁾ Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

⁽²⁾ Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

⁽²⁾ Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

⁽²⁾ Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	<i>Bullen A / Kategorie A</i>	<i>Ochsen A / Kategorie C</i>
Filet	11 335	10 785
Roastbeef	6 545	6 260
Oberschalen	3 860	3 820
Unterschalen	3 835	3 725
Kugeln	3 835	3 785
Hüften	3 400	3 365
Kniekehlfleisch	2 915	2 850
Dünnung	1 700	1 700
Hesse	2 400	2 400
3. IRELAND	<i>Steers / Category C</i>	
Fillets	10 450	
Striploins	7 015	
Insides	3 860	
Outsides	3 680	
Knuckles	3 620	
Rumps	4 090	
Cube rolls	5 300	
Forequarters (excluding cube rolls)	2 550	
Plates and flanks	1 895	
Thin flanks	1 895	
Briskets	2 530	
Plates	1 895	
Shins and shanks	2 320	
Shins	2 320	
Shanks	2 320	
4. UNITED KINGDOM	<i>Steers / Category C</i>	
Fillets	10 450	
Striploins	6 700	
Topsides	4 000	
Silversides	3 725	
Thick flanks	3 470	
Rumps	4 310	
Foreribs	3 250	
Thin flanks	1 895	
Flanks (plate)	1 895	
Shins and shanks	2 380	
Pony parts	2 200	
Clod and sticking	2 510	
Brisket	2 415	
Ponies	2 685	

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III —
ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως —
Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indi-
rizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Direcções dos
organismos de intervenção**

- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 7 72/7 73, Telex : 411 156
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1575/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1986

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 838/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾ che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/86⁽⁵⁾ e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁶⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/86⁽⁷⁾ prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁸⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati al di fuori del territorio dello Stato membro da cui detto organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁹⁾ ha stabilito il metodo per calcolare i prezzi di vendita di questi prodotti; che, onde evitare malintesi, occorre precisare che i prezzi fissati dal

presente regolamento non si applicano a questi prodotti tali e quali;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 838/86 della Commissione dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Tra il 26 maggio e il 4 luglio 1986 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine:

- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1984;
- circa 1 200 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° agosto 1984;
- circa 1 100 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984;
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1984;
- circa 900 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984;
- circa 125 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁷⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

- circa 300 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985;
 - circa 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985.
2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
 3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.
 4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.
 5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.
 6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:
 - a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;
 - b) deve essere corredata:
 - dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1986.

- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a:

- 30 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 15 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 75 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 65 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 838/86 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (tonelada)	Precio de venta (ECUS/100 kg) (1) Salgspris (ECU/100 kg) (1) Verkaufspreise (ECU/100 kg) (1) Τιμές πώλησεως (ECU/100 kg) (1) Selling prices (ECU/100 kg) (1) Prix de vente (Écus/100 kg) (1) Prezzi di vendita (ECU/100 kg) (1) Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) (1) Preço de venda (ECUs/100 kg) (1)
---	--	---	--

a) Carne sin deshuesar — Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been — Carne com osso

			A	B
France	— <i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des :</i> Catégorie C, classes U, R, O	500	130,00	140,00
Ireland	— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib from :</i> Steers 1 and 2 / Category C, class U, R, O	1 200	125,00	135,00
Italia	— <i>Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti da :</i> Categoria A, classe U, R, O	1 670	117,00	127,00
	— <i>Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti da :</i> Categoria A, classe U, R, O	330	122,00	132,00
Nederland	— <i>Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van :</i> Stieren 1e kwaliteit / Catégorie A, classe R	1 065	130,00	140,00
United Kingdom Great Britain	— <i>Forequarters, cut at fifth rib with thin flank included in the forequarter, from :</i> Category C, class U, R, O	100	120,00	130,00
	— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib from :</i> Category C, class U, R, O	800	125,00	135,00
Northern Ireland	— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib from :</i> Category C, class U, R, O	100	125,00	135,00

b) Carne deshuesada (2) — Udbenet kød (2) — Fleisch ohne Knochen (2) — Αποστεωμένο κρέας (2) — Boned beef (2) — Viande désossée (2) — Carni senza osso (2) — Vlees zonder been (2) — Carne desossada (2)

Bundesrepublik Deutschland	— <i>Dünnung, stammend von :</i> Bullen A / Kategorie A, Klassen U, R	370	125,00	135,00
	— <i>Dünnung, stammend von :</i> Ochsen A / Kategorie C, Klassen U, R	507	125,00	135,00
Danmark	— <i>Ungtyre, 1. kvalitet, Kategori A, klasse R, O :</i> Øvrigt kød, forfjerdinger Bryst og slag	75 50	230,00 160,00	240,00 170,00
Ireland	— <i>From steers 1 and 2 / Category C, class U, R, O :</i> Forequarters (excluding cube rolls) Plates and flanks Flanks Shins Shanks Plate Briskets Shins and shanks	100 50 50 25 10 25 40 10	230,00 160,00 160,00 205,00 205,00 160,00 220,00 205,00	240,00 170,00 170,00 215,00 215,00 170,00 230,00 215,00
United Kingdom	— <i>From steers / Category C, class U, R, O :</i> Briskets Thin flanks Striploin flank-edge Hindquarter skirt Flanks (plates) Chuck	100 170 5 25 200 1	200,00 160,00 100,00 160,00 160,00 120,00	210,00 170,00 110,00 170,00 170,00 130,00

- (¹) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención, estos precios se ajustarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.
- (¹) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (¹) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (¹) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (¹) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (¹) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (¹) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (¹) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (¹) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.
- (²) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
- (²) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (²) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (²) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (²) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (²) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (²) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (²) Estes preços aplicam-se a peso líquido conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.
- A. Aplicables a las carnes destinadas a la elaboración de las conservas contempladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2182/77.
- A. Finder anvendelse på kød bestemt til konserverfremstilling i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 2182/77.
- A. Anwendbar für zur Herstellung von Konserven gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.
- A. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή κονσερβών όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.
- A. Applicable to meat intended for the manufacture of preserves as specified in Article 1 (1) (a) of Regulation (EEC) No 2182/77.
- A. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des conserves visées à l'article 1^{er} paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2182/77.
- A. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77.
- A. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde conserven.
- A. Aplicáveis à carne destinada ao fabrico de conservas referidas no n° 1, alínea a), do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 2182/77.
- B. Aplicables a las carnes destinadas a la elaboración de los productos contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2182/77.
- B. Finder anvendelse på kød bestemt til fremstilling af produkter i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 2182/77.
- B. Anwendbar für zur Herstellung von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.
- B. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.
- B. Applicable to meat intended for the manufacture of products as specified in Article 1 (1) (b) of Regulation (EEC) No 2182/77.
- B. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des produits visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2182/77.
- B. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.
- B. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde produkten.
- B. Aplicáveis à carne destinada ao fabrico dos produtos referidos no n° 1, alínea b), do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 2182/77.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II —
ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως —
Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention —
Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços
dos organismos de intervenção**

**BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/702, Telex : 04 11 56

DANMARK : Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK

FRANCE : OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 538 84 00, télex 26 06 43

IRELAND : Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

ITALIA : Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03

NEDERLAND : Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Ministerie van Landbouw en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 23 83 83
Telex : 56 396

UNITED KINGDOM : Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar ⁽¹⁾

La Comunità economica europea ed il governo della Repubblica democratica del Madagascar hanno notificato, rispettivamente il 27 febbraio 1986 ed il 21 maggio 1986, d'aver espletato le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo.

Di conseguenza l'accordo, conformemente all'articolo 15, è entrato in vigore il 21 maggio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 25.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 1986

in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro

(86/188/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che le risoluzioni del Consiglio del 29 giugno 1978 e del 27 febbraio 1984, relative ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro⁽⁴⁾, prevedono la fissazione di specifiche procedure armonizzate per la protezione dei lavoratori esposti al rumore; che le misure adottate in questo settore differiscono da uno Stato membro all'altro e che si ravvisa l'urgenza di ravvicinare e migliorare tali disposizioni;

considerando che l'esposizione ad un elevato livello di rumore è presente in una larga gamma di luoghi di lavoro e che pertanto molti lavoratori sono esposti ad un rischio potenziale per la loro salute e sicurezza;

considerando che una diminuzione dell'esposizione al rumore riduce in particolare il rischio di menomazioni uditive causate dal rumore;

considerando che il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuto al livello di rumore sul posto di lavoro è

ridotto mediante la limitazione dell'esposizione al rumore, fatte salve le disposizioni applicabili per la limitazione delle emissioni sonore;

considerando che la riduzione del livello di rumore durante il lavoro si realizza nella maniera più efficace mediante l'attuazione di norme preventive già in fase di progetto degli impianti, nonché attraverso la scelta di materiali, processi e metodi di lavoro meno rumorosi; che tale riduzione deve essere ottenuta intervenendo innanzi tutto alla fonte stessa del rumore;

considerando che la fornitura e l'impiego di protettori auricolari rappresentano una misura complementare indispensabile, oltre alla riduzione del rumore alla fonte, quando non si può ragionevolmente evitare in altro modo l'esposizione;

considerando che il rumore è uno degli agenti ai quali si applica la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro⁽⁵⁾; che gli articoli 3 e 4 di detta direttiva prevedono la possibilità di fissare valori limite e altre disposizioni particolari per gli agenti in questione;

considerando che taluni aspetti tecnici devono essere precisati e potranno essere rivisti alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi realizzati in campo tecnico e scientifico;

considerando che la situazione attuale negli Stati membri non consente di fissare un valore di esposizione al rumore al di sotto del quale non si presentino rischi per l'udito dei lavoratori;

⁽¹⁾ GU n. C 289 del 5. 11. 1982, pag. 1, e GU n. C 214 del 14. 8. 1984, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 46 del 20. 2. 1984, pag. 130, e GU n. C 117 del 30. 4. 1984, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. C 165 dell'11. 7. 1978, pag. 1, e GU n. C 67 dell'8. 3. 1984, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

considerando che le attuali conoscenze scientifiche relative agli effetti dell'esposizione al rumore sulla salute diversi da quelli sull'udito sono insufficienti per stabilire precisi livelli di sicurezza; che tuttavia la riduzione del livello di rumore diminuirà anche il rischio di danni extrauditivi; che la presente direttiva comporta prescrizioni minime che dovranno essere rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della scienza e della tecnica in questo campo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva, che è la terza direttiva particolare ai sensi della direttiva 80/1107/CEE, ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, nella misura in cui essa lo preveda espressamente, contro i rischi per la salute e la sicurezza, compresa la prevenzione degli eventuali rischi derivanti da un'esposizione al rumore durante il lavoro.

2. La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli esposti alle radiazioni in cui al trattato CEEA, esclusi i lavoratori della navigazione marittima e della navigazione aerea.

Ai fini della presente direttiva, i termini « lavoratori della navigazione marittima e della navigazione aerea » designano il personale a bordo.

Su proposta della Commissione il Consiglio esaminerà, anteriormente al 1° gennaio 1990, la possibilità di applicare la presente direttiva ai lavoratori della navigazione marittima e della navigazione aerea.

3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre, nell'osservanza del trattato, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano, allorché sia possibile, una maggiore protezione dei lavoratori e/o che siano volte a ridurre il livello del rumore durante il lavoro, agendo alla fonte del rumore stesso, segnatamente per raggiungere valori d'esposizione che evitino inconvenienti inutili.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, le espressioni sotto indicate si intendono come segue:

1. Esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore $L_{EP, d}$

L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore si esprime in dB (A) con la formula:

$$L_{EP, d} = L_{Aeq, T_e} + 10 \log_{10} \frac{T_e}{T_0}$$

dove:

$$L_{Aeq, T_e} = 10 \log_{10} \left\{ \frac{1}{T_e} \int_0^{T_e} \left[\frac{p_A(t)}{p_0} \right]^2 dt \right\}$$

T_e = durata quotidiana dell'esposizione personale di un lavoratore al rumore,

T_0 8 h = 28 800 s,

p_0 = 20 μ Pa,

p_A = pressione acustica istantanea ponderata A, in pascal, cui è esposta, nell'aria a pressione atmosferica, una persona che potrebbe o meno spostarsi da un punto ad un altro del luogo di lavoro; tale pressione si determina basandosi su misurazioni eseguite all'altezza dell'orecchio della persona durante il lavoro, preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi l'effetto sul campo sonoro.

Se il microfono deve essere situato molto vicino al corpo, occorre procedere ad opportuni adattamenti per consentire la determinazione di un campo di pressione non perturbato equivalente.

L'esposizione quotidiana personale non tiene conto degli effetti di un qualsiasi protettore individuale.

2. Media settimanale dei valori quotidiani $L_{EP, w}$

La media settimanale dei valori quotidiani è calcolata mediante l'equazione

$$L_{EP, w} = 10 \log_{10} \left[\frac{1}{5} \sum_{k=1}^m 10^{0,1 (L_{EP, d})_k} \right]$$

dove $(L_{EP, d})_k$ rappresentano i valori di $L_{EP, d}$ per ognuno degli m giorni di lavoro della settimana considerata.

Articolo 3

1. Il rumore durante il lavoro viene valutato e, se necessario, misurato per identificare i lavoratori e i luoghi di lavoro considerati dalla presente direttiva e determinare le condizioni in cui si applicano le disposizioni specifiche di questa.

2. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1 vengono programmate ed effettuate con competenza ad opportuni intervalli sotto la responsabilità dei datori di lavoro.

Ogni campionatura deve essere rappresentativa dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore al rumore.

I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle condizioni esistenti, considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata di esposizione, i fattori d'ambiente e le caratteristiche dell'apparecchio di misura.

Tali metodi e strumentazioni devono permettere di determinare le grandezze definite nell'articolo 2 e di stabilire se nella fattispecie i valori fissati nella presente direttiva sono superati.

3. Gli Stati membri possono prescrivere che l'esposizione personale al rumore sia sostituita dal rumore sul luogo di lavoro. In questo caso, agli effetti degli articoli da 4 a 10 il criterio dell'esposizione personale al rumore è sostituito da quello dell'esposizione al rumore per la durata quotidiana del lavoro, ma almeno per otto ore, nei luoghi in cui si trovano i lavoratori.

Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che al momento della misurazione del rumore si tenga conto in modo particolare del rumore impulsivo.

4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono associati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, alla valutazione e alla misurazione di cui al paragrafo 1. Queste ultime sono soggette a revisione se vi è ragione di ritenere che siano inesatte o se si verifica un cambiamento materiale nel lavoro.

5. La registrazione e la conservazione dei dati ottenuti in applicazione del presente articolo sono garantite in modo appropriato, in conformità della legislazione e della prassi nazionali.

Il medico e/o l'autorità responsabile nonché i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa hanno accesso a tali dati, in conformità della legislazione e della prassi nazionali.

Articolo 4

1. Quando l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore o il valore massimo della pressione acustica istantanea non ponderata possono verosimilmente superare, rispettivamente, 85 dB (A) e 200 Pa⁽¹⁾, vengono adottate opportune misure per garantire che:

- a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento ricevano un'informazione e, se opportuno, una formazione adeguata per quanto riguarda:
 - i rischi potenziali derivanti per il loro udito dalla esposizione al rumore.
 - le misure adottate in applicazione della presente direttiva,
 - l'obbligo di conformarsi alle misure di protezione e di prevenzione, conformemente alla legislazione nazionale,
 - l'uso di dispositivi individuali di protezione e il ruolo del controllo della funzione uditiva a norma dell'articolo 7;
- b) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento abbiano accesso ai risultati delle valutazioni e delle misurazioni del rumore effettuate a norma dell'articolo 3 e possano ottenere spiegazioni sul significato di tali risultati.

2. Sui luoghi di lavoro che possono verosimilmente comportare un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 85 dB (A), i lavoratori

sono adeguatamente informati in merito a dove e quando si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Sui luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione quotidiana personale del lavoratore al rumore superiore a 90 dB (A) o un valore massimo della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 200 Pa, l'informazione di cui al primo comma, se ragionevolmente praticabile, si traduce in una segnaletica appropriata. I luoghi in questione sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali misure siano ragionevolmente praticabili.

Articolo 5

1. I rischi risultanti dall'esposizione al rumore devono essere ridotti al livello minimo ragionevolmente praticabile tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure di controllo del rumore, segnatamente alla fonte.

2. Quando l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore o il valore massimo della pressione acustica istantanea non ponderata supera, rispettivamente, 90 dB (A) e 200 Pa:

- a) le cause del superamento di tali livelli vengono accertate e il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e/o organizzative allo scopo di ridurre, se ciò risulti ragionevolmente praticabile, l'esposizione dei lavoratori al rumore;
- b) i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento ricevono un'informazione adeguata sul superamento di tali livelli e sulle misure adottate in applicazione della lettera a).

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 5, quando l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore o il valore massimo della pressione acustica istantanea non ponderata supera, rispettivamente, 90 dB (A) e 200 Pa, devono essere utilizzati dispositivi individuali di protezione dell'udito.

2. Quando l'esposizione di cui al paragrafo 1 può verosimilmente superare 85 dB (A) devono essere posti a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali di protezione dell'udito.

3. I dispositivi individuali di protezione dell'udito devono essere forniti in numero sufficiente dal datore di lavoro; alla scelta dei modelli sono associati i lavoratori interessati, in conformità della legislazione e della prassi nazionali.

I dispositivi devono essere adattati alla persona considerata e alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sua sicurezza e della sua salute. Ai fini della presente direttiva essi sono considerati appropriati e adeguati se ci si può ragionevolmente attendere che quando siano correttamente usati il rischio per l'udito sia mantenuto ad un livello inferiore a quello derivante dall'esposizione di cui al paragrafo 1.

4. Qualora l'applicazione del presente articolo comporti un rischio d'incidente, quest'ultimo deve essere ridotto in misura ragionevolmente praticabile con provvedimenti appropriati.

⁽¹⁾ 140 dB rispetto a 20 µPa.

Quando il valore massimo del livello di pressione ponderata A, misurata con un fonometro che utilizza la caratteristica temporale I (in base a IEC 651), non supera 130 dB (AI) si può ammettere che il valore massimo della pressione acustica istantanea non ponderata non superi 200 Pa.

Articolo 7

1. Qualora l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore non possa essere ragionevolmente ridotta al di sotto di 85 dB (A), il lavoratore esposto ha diritto ad un controllo della sua funzione uditiva eseguito da un medico o sotto la responsabilità di un medico e, se questo lo ritiene necessario, da un medico specialista.

Le modalità secondo cui è effettuato il controllo sono determinate dagli Stati membri conformemente alle loro legislazioni e prassi.

2. Obiettivo del controllo è l'accertamento di qualsiasi diminuzione dell'udito dovuto al rumore e la conservazione della funzione uditiva.

3. I risultati del controllo sono conservati in conformità della legislazione e della prassi nazionali.

I lavoratori hanno accesso ai risultati che li riguardano nella misura consentita dalla legislazione e dalle prassi nazionali.

4. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché, nell'ambito del controllo, il medico e/o l'autorità responsabile forniscano indicazioni appropriate sulle misure protettive o preventive individuali eventualmente da adottare.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché :

- a) la concezione, la costruzione e/o la realizzazione di nuovi impianti (nuove fabbriche, nuovi impianti o nuove macchine, ampliamenti o modifiche sostanziali di fabbriche o impianti esistenti, sostituzione di impianti o macchine) rispettino l'articolo 5, paragrafo 1 ;
- b) se un nuovo articolo (utensile, macchina, apparecchiatura, ecc.) destinato ad essere utilizzato durante il lavoro può provocare, in un lavoratore che l'utilizza durante il periodo convenzionale di otto ore in modo appropriato, un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore a 85 dB (A) o una pressione acustica istantanea non ponderata il cui valore massimo è pari o superiore a 200 Pa, sia resa disponibile un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle condizioni di utilizzazione da specificare.

2. Il Consiglio fisserà su proposta della Commissione i requisiti in base ai quali, nei limiti in cui ciò sia ragionevolmente praticabile, gli articoli di cui al paragrafo 1, lettera b), se correttamente utilizzati, non producano un rumore che possa costituire un rischio per l'udito.

Articolo 9

1. Laddove le caratteristiche di un posto di lavoro comportino una variazione notevole dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore al rumore, da una giornata lavorativa all'altra, gli Stati membri possono in via eccezionale accordare per lavoratori che svolgono

particolari compiti deroghe all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 1, ed all'articolo 7, paragrafo 1, a condizione tuttavia che adeguati controlli mostrino che la media settimanale di esposizione del lavoratore al rumore rispetti il valore limite fissato da dette disposizioni.

2. a) In situazioni eccezionali in cui non sia ragionevolmente praticabile ridurre, mediante misure tecniche o organizzative, l'esposizione quotidiana personale al rumore al di sotto di 90 dB (A) e garantire che i dispositivi individuali di protezione previsti all'articolo 6 siano appropriati ed adeguati a norma del paragrafo 3, secondo comma, di tale articolo, gli Stati membri possono accordare deroghe a questa disposizione per periodi limitati ; le deroghe sono rinnovabili.

In tal caso devono, tuttavia, essere usati dispositivi individuali di protezione che garantiscano il massimo grado di protezione ragionevolmente praticabile.

- b) Gli Stati membri possono inoltre prevedere in via eccezionale, per lavoratori che svolgono compiti particolari, deroghe all'articolo 6, paragrafo 1, se l'applicazione di questa disposizione comporta un aggravamento del rischio complessivo per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori considerati e se non è ragionevolmente praticabile ridurre tale rischio con altri mezzi.
- c) Le deroghe di cui alle lettere a) e b) devono essere subordinate a condizioni che assicurino, tenuto conto delle circostanze particolari, la riduzione al minimo del rischio che ne risulta. Esse formano oggetto di un riesame periodico e sono revocate non appena ragionevolmente praticabile.
- d) Gli Stati membri trasmettono ogni due anni alla Commissione un prospetto globale adeguato delle deroghe di cui alle lettere a) e b). La Commissione ne informa gli Stati membri nel modo appropriato.

Articolo 10

Il Consiglio riesamina la presente direttiva, su proposta della Commissione, anteriormente al 1° gennaio 1994, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia e considerata l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, al fine di ridurre i rischi risultanti dall'esposizione al rumore.

Nel quadro di tale riesame il Consiglio si adopererà per stabilire, su proposta della Commissione, indicazioni per la misurazione del rumore più precise di quelle fissate nell'allegato I.

Articolo 11

Gli Stati membri fanno in modo che le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano consultate prima dell'adozione delle disposizioni per l'attuazione delle misure di cui alla presente direttiva e che i rappresentanti dei lavoratori nelle imprese o negli stabilimenti, qualora esistano, possano verificare l'applicazione o esservi associati.

Articolo 12

1. La misurazione del rumore e il controllo della funzione uditiva dei lavoratori sono effettuati secondo metodi che soddisfino almeno alle disposizioni degli articoli 3 e 7 rispettivamente.

2. Gli allegati I e II contengono indicazioni per la misurazione del rumore e il controllo della funzione uditiva dei lavoratori.

Essi sono adattati al progresso tecnico conformemente alla direttiva 80/1107/CEE e secondo la procedura prevista dall'articolo 10 della stessa.

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio

1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, è applicabile la data del 1° gennaio 1991.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

*ALLEGATO I***INDICAZIONI PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE****A. 1. Generalità**

Le grandezze definite nell'articolo 2 sono :

- i) misurate direttamente con fonometri integratori, oppure
- ii) calcolate partendo da misure della pressione acustica e della durata dell'esposizione.

Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro occupati dai lavoratori o mediante strumenti fissati su una persona.

La localizzazione e la durata delle misurazioni devono essere adeguate in modo da consentire la determinazione dell'esposizione al rumore nella durata giornaliera del lavoro.

2. Apparecchiatura

- 2.1. Se si utilizzano fonometri integratori-mediometri, essi dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma IEC 804.

Se si utilizzano fonometri, essi dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma IEC 651. Si darà la preferenza ad apparecchi muniti di indicatore di sovraccarico.

Se il metodo di misura comprende come tappa intermedia la registrazione di segnali su nastro, si terrà conto, nell'analisi dei dati, dei possibili errori connessi con i procedimenti di registrazione e lettura.

- 2.2. Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo (picco) della pressione acustica istantanea non ponderata avrà una costante di tempo di salita non superiore a 100 μ s.

- 2.3. Tutta la strumentazione sarà tarata in laboratorio ad intervalli appropriati.

3. Misurazione

- 3.1. Si procederà ad una verifica in loco all'inizio e alla fine di ogni giornata di misurazione.

- 3.2. La misurazione della pressione acustica dovrebbe preferibilmente essere fatta in campo sonoro non perturbato sul posto di lavoro (cioè in assenza della persona interessata) e il microfono dovrebbe essere situato nei posti in cui si situa normalmente l'orecchio esposto al livello più elevato.

Se la presenza della persona interessata è necessaria :

- i) il microfono dovrebbe essere situato ad una distanza dalla testa che riduca per quanto possibile gli effetti della diffrazione e della distanza sul valore misurato (0,1 m è una distanza adatta) ;
- ii) se il microfono deve essere situato vicinissimo al corpo si dovrebbero apportare adeguate modifiche per consentire di determinare un campo di pressione non perturbato equivalente.

- 3.3. In generale, le ponderazioni temporali « S » e « F » sono valide finché l'intervallo del tempo di misurazione resta grande rispetto alla costante di tempo della ponderazione prescelta, ma non sono appropriate per la determinazione di L_{Aeq} , T_e quando il livello del rumore fluttua molto rapidamente.

3.4. Misurazione indiretta dell'esposizione

Il risultato della misurazione diretta di L_{Aeq} , T_e può essere ottenuto per approssimazione grazie alla conoscenza delle durate di esposizione ed alla misurazione dei gruppi di livelli di rumore nettamente identificabili ; a tal fine possono rivelarsi utili un metodo di campionatura ed una distribuzione statistica.

4. Precisione di misurazione del rumore e della determinazione dell'esposizione

Il tipo di apparecchiatura e lo scarto tipo dei risultati influiscono sulla precisione della misurazione. Nella comparazione con un limite di rumore, la precisione della misurazione fissa il campo dei valori rilevati entro il quale non è possibile prendere alcuna decisione quanto al superamento ; se non è possibile prendere alcuna decisione, occorre riprendere la misurazione con una precisione maggiore.

Le misurazioni più precise consentono di prendere una decisione in tutti i casi.

- B. Le misurazioni eseguite per brevi periodi con fonometri semplici sono del tutto soddisfacenti nel caso di lavoratori che, in un posto di lavoro fisso, svolgono attività ripetitive che producono in complessivo gli stessi livelli di rumore a banda larga nel corso dell'intera giornata. Ma quando la pressione acustica cui è esposto il lavoratore presenta fluttuazioni estese su un'ampia gamma di livelli e/o aventi caratteristiche temporali irregolari, diventa sempre più complessa la determinazione dell'esposizione individuale quotidiana di un lavoratore al rumore; in questo caso, il metodo più esatto è quello dell'osservazione dell'esposizione per tutta la durata del lavoro mediante un fonometro integratore-mediometro.

Qualora un fonometro integratore-mediometro conforme alle norme IEC 804 (e quindi molto adatto alla misurazione del livello di pressione acustica continua equivalente a rumori impulsivi) rispetti almeno le specificazioni del tipo 1 e sia stato di recente tarato adeguatamente in laboratorio, e sempre che il microfono sia ben situato (vedi punto 3.2.), i risultati permettono, salvo eccezioni, di decidere se sia stata superata una determinata esposizione (vedi punto 4) anche in situazioni complesse; questo metodo è pertanto d'applicazione generale e si presta bene a servire di metodo di riferimento.

ALLEGATO II

INDICAZIONI PER IL CONTROLLO DELLA FUNZIONE Uditiva DEI LAVORATORI

Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono in considerazione i seguenti aspetti:

1. Il controllo dovrebbe essere effettuato conformemente alle prassi della medicina del lavoro e dovrebbe comprendere:
 - se necessario, un esame iniziale da effettuare prima o all'inizio dell'esposizione al rumore;
 - esami periodici, ad intervalli adatti alla gravità del rischio e stabiliti dal medico.
2. Ogni esame dovrebbe comprendere almeno un'otoscopia combinata con un controllo audiometrico che preveda un'audiometria liminare tonale in conduzione aerea conformemente al punto 6.
3. L'esame iniziale dovrebbe comprendere un'anamnesi: l'otoscopia iniziale e il controllo audiometrico dovrebbero essere ripetuti entro dodici mesi.
4. L'esame periodico dovrebbe essere effettuato almeno ogni cinque anni, se l'esposizione quotidiana personale del lavoratore al rumore si mantiene al di sotto di 90 dB (A).
5. Gli esami dovrebbero essere effettuati da persone competenti in materia, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali, e possono essere organizzati in fasi successive (esame di individuazione, esame specialistico).
6. Il controllo audiometrico dovrebbe rispettare le disposizioni della norma ISO 6189 — 1983 integrate come segue:

L'audiometria copre anche la frequenza di 8 000 Hz; il livello di rumore ambientale permette di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 dB rispetto alla norma ISO 389 — 1975.

Tuttavia, si possono utilizzare altri metodi che portino a risultati comparabili.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1489/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che deroga, a titolo temporaneo, a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 130 del 16 maggio 1986)

Pagina 34, secondo visto, in fine :

anziché: « in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28 »,

leggi: « in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 7, paragrafo 5 ».

CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP—CEE

SECONDA CONVENZIONE ACP—CEE DI LOMÉ
(firmata il 31 ottobre 1979)

TESTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE AGRICOLA E RURALE

Volume I 1. 1. 1983-31. 12. 1983
Atti del Consiglio dei ministri ACP—CEE
Decisioni del Comitato degli ambasciatori ACP—CEE

60 pagine
BX-42-84-153-II-C ISBN 92-824-0202-9
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:
100 FB 3 100 Lit

Volume II 1. 1. 1984-31. 12. 1984
Bilancio del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (1984)

10 pagine
BX-43-85-426-IT-C ISBN 92-824-0244-4
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:
100 FB 3 100 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo